



Sentenza n. 180/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

~~Carlo Efsio Marrè Brunenghi~~ Primo referendario (relatore)

~~ha pronunciato la seguente~~

SENTENZA

~~Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24407** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:~~

PUGLIA SALVATORE (c.f.: PGLSVT61P15A263H) nato ad Amendolara (CS) il 15.09.1961 e ivi residente alla via Roma n. 53, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pompilio, presso il cui studio in Castrovillari alla via Baldo Pisani n. 7, nonché presso l'indirizzo pec del nominato difensore è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.

Nell'udienza pubblica del 24.03.2026, udita la relazione del
Giudice relatore primo referendario Carlo Efisio Marrè
Brunenghi, udito il pubblico ministero dott. Pasquale Pedace,
udito l'avv. Alfredo Morgione per delega del difensore costituito
Giancarlo Pompilio,

FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la procura regionale ha convenuto in giudizio il Sig. Salvatore Puglia per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in complessivi € 193.253,91, di cui € 91.863,47 in favore del comune di Nocera per indebita percezione di somme sottratte in modo fraudolento, ed € 101.390,44 in favore del comune di Amendolara (€ 58.612,47 sulla base di mandati di pagamento privi di alcuna documentazione amministrativa e contabile ed € 42.777,97 privi di un valido titolo giuridico giustificativo del relativo pagamento), oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

L'addebito si fonda su presunte appropriazioni di somme pubbliche poste in essere dal convenuto nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario di entrambi gli enti, mediante condotte manipolatorie delle procedure contabili. Ritenute insufficienti le memorie difensive presentate a seguito dell'invito a dedurre, è stato depositato l'atto di citazione per cui è giudizio.

2. Il convenuto si è costituito col ministero dell'avv. Giancarlo Pompilio, sostanzialmente confermando la materialità dei fatti accertati; tuttavia, adducendo quale causa giustificativa la sussistenza di uno stato di necessità coattivo e dunque l'assenza di dolo. In particolare, nel periodo dei fatti oggetto di contestazione, il convenuto sarebbe rimasto vittima di una forma di estorsione online, regolarmente denunciata alla Polizia

postale in data antecedente l'avvio delle indagini contabili, sicché le somme in contestazione non sarebbero state prelevate per arricchimento personale, ma per far fronte alle continue richieste degli estorsori. Tale circostanza, unitamente a un quadro personale compromesso da gravi problemi di salute e da una condizione di sovraindebitamento, escluderebbe in radice la volontarietà dolosa della condotta. Viene poi contestata la quantificazione del danno: nella prospettazione difensiva, la procura non avrebbe tenuto in debito conto gli ingenti crediti che il Puglia vantava nei confronti dei due enti e della reale natura di alcune delle spese contestate, di qui la richiesta istruttoria affinché il Collegio ordini ai comuni di Amendolara e Nocera l'esibizione in giudizio dei crediti vantati, dei fascicoli originali e completi delle spese di economato, le copie originali cartacee dei mandati di pagamento contestati, al fine di consentire una perizia grafologica sulla firma per quietanza, oltre talune prove testimoniali. Indi ha concluso chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza del dolo, in subordine la riqualificazione della condotta nei termini della colpa grave e la rideterminazione dell'importo del danno con riduzione dell'addebito.

3. All'udienza del 24.03.2026, il pubblico ministero e l'avv. Morgione, ripercorse le argomentazioni sostenute nei rispettivi scritti, si sono riportati alle conclusioni in essi rassegnate. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La domanda dell'attore è fondata e merita integrale accoglimento.

Nella fattispecie all'esame del Collegio, infatti, rinvencono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale del funzionario amministrativo.

Anzitutto, non vi sono dubbi sul fatto che il convenuto, nella sua veste di responsabile del servizio di ragioneria dei comuni di Nocera e di Amendolara, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, abbia intessuto con gli enti comunali de qua quella relazione di servizio necessaria e funzionale all'impiego delle risorse pubbliche che radica la giurisdizione contabile.

Il convenuto è stato in primis dipendente del comune di Amendolara con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con l'incarico di responsabile del servizio finanziario. Tale incarico comprendeva la responsabilità del servizio economato e la relativa indennità di posizione era pari a € 12.000,00 annui.

Parallelamente, il convenuto è stato dipendente del comune di Nocera, con rapporto di lavoro a tempo determinato in regime di convenzione (c.d. <scavalco d'eccedenza> ex art. 1, co. 311, l. n. 311/2004), giusto decreto sindacale n. 1284 del 16.11.2020, con relativo compenso di € 352,00 mensili (cfr. cedolini emessi dal comune di Amendolara che anticipava la somma al Puglia a titolo di <indennità comune di Nocera>). Successivamente, con prov. n. 759 del 15.09.2021, il sindaco del comune di Nocera ha

rinnovato l'incarico al Puglia, giusto l'art. 1, co. 557 della legge n. 311/2004, determinando un compenso forfettario lordo a suo favore di € 1.080,00 mensili, anticipati sempre dal comune di Amendolara e poi rimborsate dal comune di Nocara.

Il detto compenso per l'attività svolta presso il comune di Nocara è stato percepito dal convenuto fino al febbraio dell'anno 2024 allorché l'incarico gli è stato revocato (cfr. decreto sindacale n. 115 del 21.02.2024).

Il trattamento retributivo per la relazione di servizio intrattenuta con le due amministrazioni comunali era, come detto, anticipato dal comune di Amendolara, mentre alcun pagamento diretto avrebbe potuto essere disposto dal comune di Nocara (che provvedeva unicamente a rimborsare il comune di Amendolara per l'indennità extra-oraria svolta dal Puglia).

Dalla documentazione versata in atti è emerso, invece, che numerosi pagamenti sono stati eseguiti dal comune di Nocara apparentemente a favore del comune di Amendolara, ma in realtà direttamente a favore del Puglia e privi di qualsiasi documentazione giustificativa, o con causali ultronee (ad esempio: "rimborso di compenso forfettario", relativa al mandato n. 853 del 22.12.2021 di €. 2.200,00 pagato sul conto del sig. Puglia; saldo indennità 2021", relativa al mandato n. 551 del 08.09.2022 di €. 1.100,00 pagato per cassa in quanto non è associato a tale pagamento alcun conto corrente; "conguaglio responsabilità", relativa al mandato n. 731 del 17.11.2022, di €.

3.000, pagato sul conto del sig. Puglia, et similia).

Tali fatti non sono stati smentiti dal Puglia (che invece ha invocato a sua discolpa la scriminante dello stato di necessità coattiva dell'essere stato vittima di una condotta estorsiva da parte di terzi e su cui appresso si dirà), sicché - anche in ragione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. - tali fatti, allegati dall'attore e non specificatamente contestati dal convenuto, si devono considerare provati e alla base del giudizio.

In particolare, l'attore ha dedotto che il sig. Puglia, abusando della veste di responsabile del servizio di ragioneria del comune di Nocara, sarebbe intervenuto nella procedura contabile in uso al comune per la gestione dei pagamenti, per manipolarne i dati, facendo in modo che in relazione a detti pagamenti non comparisse l'effettivo percettore dei medesimi, il quale era proprio il ragioniere Puglia.

A sostegno dell'accusa il dato inoppugnabile della comparazione del giornale di cassa del comune di Nocara con quello della banca tesoriere comunale, effettuata dal segretario comunale su segnalazione della banca medesima, per cui è stato possibile accertare la condotta infedele perpetrata dal Puglia in danno del comune di Nocara e di cui sarebbe prova l'abnormità delle somme percepite, di molto eccedenti il valore del compenso forfettario lordo citato in narrativa.

Nel corso del periodo interessato, si è registrato un aumento via via sempre più smodato del numero di pagamenti e del loro

valore complessivo, a dimostrazione di una volontà di conseguire facili ed ingenti vantaggi economici, ed in spregio al dovere di servizio di corretta e sana gestione delle risorse pubbliche, affidate nel caso di specie con specifico incarico di responsabile del servizio economico finanziario alla cura del sig. Puglia.

È documentato al riguardo il danno subito dal comune di Nicara in €. 91.863,47.

Il comune di Amendolara, parallelamente, ha riportato un danno di €. 101.390.44 (somme indebitamente percepite per un valore di €. 42.777,97 relative alla gestione del servizio pagamento stipendi; somme indebitamente percepite per un valore di €. 58.612,47 relative alla gestione dell'economato).

È altresì documentato come - con provvedimento del sindaco del comune di Amendolara, prot. n. 1183 del 19.02.2024 - l'autorizzazione al sig. Puglia a svolgere attività lavorativa in regime di convenzione presso il servizio finanziario del comune di Nocara sia stata oggetto di revoca con decorrenza immediata; parimenti, con provvedimento del sindaco del comune di Nocara, prot. n. 115 del 21.02.2024, la nomina del Puglia quale responsabile del servizio finanziario dell'ente è stata anch'essa revocata.

A seguito del provvedimento di contestazione di illecito disciplinare prot. n. 113 del 17.02.2024 relativo alle condotte di appropriazione indebita di somme di denaro a danno del

Comune di Nocara, il convenuto (cfr. verbale dell'audizione del 27.03.2024 nell'ambito del procedimento disciplinare) ha offerto la sua disponibilità a rimborsare il Comune di Nocara. Con nota del 11.03.2024 destinata al sindaco ed al segretario comunale del Comune di Amendolara il convenuto ha, infatti, riconosciuto gli addebiti contestatigli, rendendosi disponibile alla restituzione delle somme indebitamente percepite mediante il TFS o nell'immediato il quinto dello stipendio.

È altresì in atti la diffida e messa in mora del Puglia, da parte del sindaco del comune di Nocara (prot. n. 771 del 11.11.2024), per la restituzione delle somme indebitamente percepite negli anni dal 2020 al 2024, per un valore complessivo di €. 67.310,00.

Infine, contrariamente alle dichiarazioni di disponibilità del sig. Puglia a restituire ai Comuni danneggiati le somme indebitamente sottratte ai medesimi, i nuovi responsabili del servizio economico-finanziario dei due comuni, nel rendere informazioni alla Guardia di finanza, hanno attestato che fino a quel momento nulla era stato restituito dallo stesso.

Il danno a carico delle casse comunali di entrambi gli enti è dunque, in questo caso, la conseguenza diretta e immediata di una condotta illecita da parte del convenuto, consistente nell'appropriazione indebita di somme ed emolumenti stipendiali non spettanti, riconosciuti e ammessi dal medesimo e tuttavia non restituiti.

Quanto all'elemento soggettivo, non vi sono dubbi che la condotta posta in essere dal sig. Salvatore Puglia sia connotata dal dolo intenzionale.

L'argomentazione difensiva sostenuta - ovverosia lo stato di necessità e coazione morale quale conseguenza dell'essere rimasto vittima di una forma di estorsione online puntualmente denunciata all'autorità postale, oltre la personale condizione di sovraindebitamento e la presenza di problemi di salute - non possono assumere valore scriminante né in alcun altro modo giustificativo della condotta tenuta.

Non è giustificabile, né può avere valore esimente della responsabilità erariale, l'autoliquidazione di somme da parte del funzionario pubblico, a maggior ragione ove trattasi come nel caso del convenuto di un soggetto che ricopriva un ruolo centrale per il bilancio della comunità amministrata, ossia responsabile del servizio finanziario di due enti comunali.

Secondariamente, l'assunto secondo cui i prelevamenti non erano furti, ma acconti su spettanze legittime è una mera affermazione priva di qualsiasi corredo probatorio.

Le richieste istruttorie avanzate a tal fine dalla difesa del Puglia sono da considerarsi inammissibili, in quanto la causa è tutta documentale e i crediti che il convenuto sostiene di avere verso i due comuni hanno tutta altra natura, non sono di pronta e facile soluzione, non sono compensabili (essendo privi dei tre requisiti della certezza, liquidità e esigibilità) e, in ogni caso, tra

le opposte partite che il convenuto pretende di portare in compensazione vi è una radicale eterogeneità di fondo in quanto, ammessa e financo concessa la legittimità delle spettanze rivendicate (ma su cui il giudice contabile non ha la necessaria *potestas iudicandi*), rimane la natura *funditus* <illecita> del debito contestato dall'attore con l'odierno giudizio che non può essere in alcun modo portata in compensazione dal convenuto.

In conclusione, la domanda va accolta e il convenuto condannato a rifondere il comune di Nocara della somma di €. 91.863,47 e il comune di Amendolara della somma di €. 101.390,44.

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24407 del registro di segreteria, condanna Salvatore Puglia al pagamento di € € 91.863,47 in favore del comune di Nocara e € 101.390,44 in favore del comune di Amendolara. Su tali somme devono essere calcolate la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026.

Firmato digitalmente

Dott.ssa Stefania Vasapollo

FOGLIO	IMPORTE
7	€ 112,00
7	€ 112,00
1	€ 16,00
1	€ 16,00
	€ 20,96
	€ 143,76
3	€ 48,00
3	€ 48,00
	€ 10,47
	€ 527,19
Il Funzionario	
Dot.ssa Stefania Vaspallo	
Firmato digitalmente	